

## **COMUNICAZIONE CONSIGLIO REGIONALE GARANTI PD LOMBARDO**

### **SU PRINCIPI INDEROGABILI STATUTO**

Nel settembre 2021 lo Statuto nazionale del Partito Democratico è stato modificato, recependo una serie di istanze politiche e organizzative. Alla luce di tali modificazioni si rende opportuna la modificazione dello Statuto regionale, fermo restando che – in mancanza di tali aggiornamenti – in caso di contrasto fra due norme prevale la previsione del nazionale.

(omissis) Nell'ambito dell'autonomia statutaria e della struttura federale del partito, esistono una serie di principi inderogabili stabiliti dall'Art.21 dello Statuto nazionale. Tali principi – che devono essere previsti esplicitamente o per rimando negli statuti regionali – sono i seguenti:

1 - Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano i livelli e l'articolazione dell'organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto.

2 - Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, un Tesoriere, una Direzione e una Assemblea.

3 - La composizione numerica delle Direzioni e degli Esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali. La composizione delle Direzioni provinciali deve rispettare il pluralismo interno e quanto indicato per la Direzione nazionale.

4 - L'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e provinciale, nonché quella del Segretario e del Direttivo di Circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.

5 - I mandati di Segretario regionale e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.

6 - In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, uno Statuto regionale può deliberare l'elezione del Segretario e dell'Assemblea da parte degli elettori del PD.

7 - Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.

8 - Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

9 - L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

10 - I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali, sono approvati dall'Assemblea regionale, sulla base di un Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Conferenza dei Segretari regionali. I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti provinciali o territoriali e locali sono approvati dall'Assemblea regionale, sulla base di un Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Devono essere in ogni caso tutelate la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

11 - Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

---

(omissis)

Milano, 12 luglio 2022